

COMUNE DI BORGO VELINO

Provincia di Rieti

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del Reg. Data 26-05-21

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2021 E TARIFFE

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 10:40, il Consiglio Comunale si riunisce in modalità telematica con i partecipanti collegati in videoconferenza attraverso l'applicazione GoToMeeting. Nel collegamento si distinguono in modo chiaro e distinto i volti di tutti i partecipanti.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BERARDI EMANUELE	P	GIANCAMILLI ALBERTO	P
GRAZIANI ENZO	A	BUFACCHI LIVIO	P
BUFACCHI MATTEO	P	FOLI EUGENIA	A
ALOISI RENATO	P	MICALONI ANTONELLA	A
SCARSELLA MARIA GRAZIELLA	P	CENFI MARCO	P
DI MATTEO ROBERTO	A		

=====
Presenti n. 7

Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sign. BERARDI EMANUELE nella sua qualità di SINDACO;

- Assiste il Segretario comunale LORENZINI DOTT. LUIGINO
- Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

- La seduta é Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi

produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Dato atto che il Comune di Borgo Velino rientra tra i Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia nel 2016 e nel 2017 e che allo stato attuale risultano diversi immobili per i quali è stata emessa ordinanza di inagibilità;

Richiamati i Decreti 189/2016 e 8/2017 che prevedono che i detentori di immobili dichiarati inagibili con ordinanza Sindacale sono esentati dal pagamento dei tributi compresa la tari e che le relative somme vengono rimborsate dallo Stato. Tale minore entrata è stata già certificata al Ministero;

Atteso inoltre che questo Ente ha dato in appalto la gestione del servizio per la raccolta differenziata;

Premesso che dal PEF derivano le tariffe a copertura dello stesso, calcolate secondo le nuove regole imposte dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) nell'ottobre 2019, che ha introdotto importanti novità su voci e importi da considerare

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29.03.2019, è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Considerato che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici accertate o dichiarate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

Evidenziato che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Preso Atto che con le tariffe applicate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Rilevato che i costi che devono trovare totale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), allegato "A";

Considerato che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

Atteso che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Rammentato che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

Atteso che il sopra menzionato allegato "A" contiene anche i coefficienti attribuiti per la determinazione delle tariffe da applicare per l'anno 2021 alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

Atteso che relativamente alle utenze domestiche:

- per i non residenti saranno applicate le tariffe relative a due componenti nucleo familiare;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Rieti;

Visto il nuovo Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con la precedente delibera n. 3 del 29.03.2019;

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno il termine per l'approvazione del bilancio è stato prorogato al 31.05.2021;

Considerato che a seguito della delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Considerato che verrà inoltre prevista per sostenere le attività colpite dagli effetti del Covid-19 una riduzione per le seguenti attività economiche danneggiate:

- Carrozzeria, autofficina, elettrauto: **Agevolazione Covid 10%**
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie: **Agevolazione Covid 60%**
- Bar, caffè, pasticceria : **Agevolazione Covid 60%**

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Visto il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) 2021, derivante dalle recenti delibere ARERA 238-493/2020, ha introdotto le nuove seguenti voci di costo:

per i costi variabili

- Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR
- Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del

MTR

- Rata annuale recupero costi emergenziali per utenze non domestiche
- Differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 (eventualmente rateizzabile fino a un massimo di 3 anni)
- Quota dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020

per i costi fissi

- Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR
- Differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 (eventualmente rateizzabile fino a un massimo di 3 anni)
- Quota dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Vista la delibera ARERA 493/2020 del 24 Novembre 2020 in base alla quale l'Ente territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;

Visto che con la delibera n.59/2020 l'ARERA per le gestioni sotto i 5000 abitanti e per i Comuni che svolgono i servizi in economia con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, gli obblighi sulla trasparenza decorrono dal 1° gennaio 2021;

Considerata la deliberazione 493/2020/R/rif con la quale sono altresì estesi al 2021 alcuni elementi di flessibilità nella predisposizione dei piani economico finanziari introdotti dall'ARERA con deliberazione 238/2020/R/rif confermando talune facoltà per gli Enti territorialmente competenti ai fini della trattazione degli oneri connessi alla gestione dell'emergenza da Covid- 19;

Visto che per l'anno 2021 il tributo deve essere pagato in 3 rate scadenti nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2021.

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" ;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e s.m.i.;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Vista la Legge 208/2015;

Vista la Legge 205/2017;

Visto D.Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile.

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile del responsabile del servizio finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 6 e contrari n. 1 (Cenfi Marco), legalmente resi, accertati e proclamati;

DELIBERA

- Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e proporre il presente atto al Consiglio per l'approvazione.
- Di confermare, per i motivi espressi in premessa, dell'allegato "A" contenenti il piano finanziario (PEF) dei costi del servizio rifiuti urbani, i coefficienti adottati per la determinazione delle tariffe e le tariffe IUC-TARI; da applicare nell'anno 2021, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- Di confermare quanto disposto relativamente alle utenze domestiche ai non residenti e precisamente che per questa tipologia di utenze viene applicata la tariffa relativa a 2 (DUE) componenti.
- Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa.
- Di dare atto che le riduzioni e la tariffa giornaliera sono disciplinate dagli artt. 20 – 22 del regolamento TARI.
- Di dare atto che per l'anno 2021 il tributo deve essere pagato in 3 rate scadenti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.
- Di dare atto della riduzione, esposta in premessa, per sostenere le attività economiche colpite dagli effetti del Covid-19.
- Di dare atto che la deliberazione consiliare sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.
- Di individuare funzionario responsabile dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 692, della legge 27.12.2013, n. 147 il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi Sig.ra De Santis Anna.
- Di conferire al Funzionario di cui sopra le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del nuovo tributo, nonché il compito di sottoscrivere le richieste, gli avvisi di accertamento, i necessari provvedimenti inerenti alla gestione di ogni specifica entrata e di provvedere al rimborso delle somme indebitamente introitate e ad organizzare la riscossione sia volontaria che coattiva.
- Di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 L. 30.12.1992 N. 504 secondo l'aliquota deliberata dalla Provincia di Rieti.
- Di rinviare, per quanto non direttamente disciplinato con il presente atto, al regolamento e alla normativa vigente in materia.

Di dichiarare, con voti favorevoli n. 6 e contrari n. 1 (Cenfi Marco), legalmente resi, accertati e proclamati il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Nulla avendo da eccepire in merito;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica della suindicata proposta espresso dal Responsabile del Servizio Area Ragioneria De Santis Anna;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta reso dalla Rag. De Santis Anna Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti con voti favorevoli n. 6 e contrari n. 1 (Cenfi Marco) legalmente resi, accertati e proclamati;

DELIBERA

Di approvare in ogni suo punto e contenuto la suindicata proposta di deliberazione che quì si intende integralmente riportata.

Di dichiarare, altresì , con separata votazione palese espressa con voti favorevoli n. 6 e contrari n. 1 (Cenfi Marco) la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.L.vo n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 2, DEL TESTO UNICO N. 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DALL'UFFICIO UFF. RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere Favorevole

Li, 24-05-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DE SANTIS ANNA

PARERE DI REGOLARITA` TECNICA

Visto con parere Favorevole

Li, 24-05-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE SANTIS ANNA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BERARDI EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LORENZINI DOTT. LUIGINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 04-06-21.

Li, 04-06-21

IL MESSO COMUNALE
F.to DI GIANGIACOMO KATIA

Per copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
LORENZINI DOTT. LUIGINO

La presente deliberazione é divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. n.134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 il

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LORENZINI DOTT. LUIGINO